Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1977, n. 345.

Modificazione allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

urologia pediatrica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
foniatria;
oncologia sperimentale;
chirurgia dell'apparato digerente;
ortognatodonzia;
immunologia clinica;
bioacustica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1977.

Rilevazione delle strutture e del personale degli enti e delle gestioni preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico. Compiti dei presidenti e dei commissari straordinari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA SANITÀ, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER L'INTERNO, PER I TRASPORTI, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LE REGIONI, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'ultimo comma dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

Considerato che alla data del 30 giugno 1977 sono estinti gli enti e le gestioni preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico di cui al primo e secondo comma dell'art. 12-*bis* soprarichiamato e agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 e che le relative strutture dovranno essere ripartite tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo le rispettive competenze, per l'attuazione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuta la necessità di effettuare una rilevazione delle anzidette strutture e del relativo personale;

Decreta:

Art. 1.

I presidenti e i commissari straordinari degli enti preposti alla erogazione della sola assistenza sanitaria mutualistica aggiorneranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'inventario generale di tutti i beni immobili e mobili di pertinenza dei singoli enti, nonchè l'elenco nominativo, distinto per qualifica e per regioni, del personale dipendente.

Con separati elenchi saranno individuati i presidî, le strutture ed i servizi funzionanti in immobili locati dei quali dovranno essere indicati i termini di locazione nonchè i beni immobili e mobili ed il personale, distinto per qualifica e per regioni, destinati in via esclusiva o prevalente alla riscossione dei contributi, al pagamento della indennità economica di malattia.

Art. 2.

I presidenti ed i commissari straordinari degli enti presso i quali sono stati resi autonomi per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 le gestioni ed i servizi di assistenza sanitaria mutualistica, predisporranno, entro il termine di cui al precedente articolo, separati inventari generali dei beni immobili e mobili di pertinenza delle anzidette gestioni e servizi, nonchè un elenco nominativo, distinto per qualifica e per regioni, del personale addetto in modo esclusivo o prevalente alle gestioni e servizi medesimi.

In separati prospetti saranno rilevati i beni adibiti allo svolgimento dei compiti dell'assistenza sanitaria facenti parte del patrimonio delle altre gestioni nonchè

i presidî, le strutture ed i servizi funzionanti in immobili locati dei quali dovranno essere indicati i termini di locazione.

Art. 3.

Le rilevazioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno effettuate con riferimento alla data del 1° giugno 1977.

Art. 4.

Dei beni immobili e delle attrezzature compresi negli inventari di cui ai precedenti articoli sarà indicata, in appositi allegati, la dislocazione territoriale distinta per regioni.

Analogamente si dovrà procedere per i beni immobili locati destinati all'assistenza sanitaria.

Gli atti previsti all'art. 2 dovranno essere corredati da apposita relazione dei commissari preposti alle gestioni autonome ed ai servizi di assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.

Art. 5.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicata all'art. 1 a cura dei presidenti e commissari straordinari di cui agli articoli 1 e 2 dovrà essere trasmesso al Ministro per la sanità un elenco dei servizi e delle loro articolazioni organiche ovvero delle unità sanitarie e amministrative attrezzate esistenti nel territorio regionale appartenenti agli enti e gestioni anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim
per la marina mercantile
RUFFINI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6939)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il capitano di fregata Truglio Roberto, in qualità di rappresentante dell'ufficio del capo di stato maggiore del Ministero della difesa-Marina;

Vista la lettera in data 15 ottobre 1976, con la quale l'ufficio del capo di stato maggiore del Ministero della difesa-Marina ha designato il C.F. Augusto Bartolucci, quale proprio rappresentante nel Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del C.V. Roberto Truglio, cessato dall'incarico;

Decreta:

Il C.F. Augusto Bartolucci, rappresentante dell'ufficio del capo di stato maggiore del Ministero della difesa-Marina, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del C.V. Roberto Truglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 88

(6837)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Cagliari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.486
salariati fissi:		
comuni	»	9.983
qualificati	»	11.138
specializzati	»	12.105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6364)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Pordenone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	13.314
salariati fissi:		
comuni	»	9.424
qualificati	»	10.837
specializzati	»	12.722

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6360)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con proprio decreto 9 settembre 1968 e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 12 giugno 1971, 9 ottobre 1971, 12 ottobre 1972, 27 aprile 1973, 1° aprile 1976 e 15 luglio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 novembre 1976 e 11 gennaio 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 12, 14 e 16 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati come segue:

tre dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui uno del commercio, uno dell'industria, uno dell'agricoltura;

due dall'amministrazione provinciale;

due dall'amministrazione comunale di Asti;

due dall'associazione fra le casse di risparmio italiane.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, residenti nella provincia di Asti.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina stessa è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 8. — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio, di nomina non governativa, durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 12. — Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli compenenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che allo art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio su proposta del direttore generale, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 14. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 16. — Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(6430)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio delle province di Roma e di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 11 agosto 1975 e 7 giugno 1976, con i quali la Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa all'intero territorio delle province di Roma e di Rieti.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare dell'Alto Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio molisana, in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con proprio decreto 17 novembre 1967 e modificato con successivi decreti 22 dicembre 1971, 10 aprile 1975 e 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 ottobre 1976 e 26 febbraio 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 11, punto 8, 40, lettera *s*), 44 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO MOLISANA

Art. 11. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 40 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi della Cassa, nonchè su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

Art. 40. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

s) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

(*Omissis*).

Art. 44. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi, nè eccedere comunque i dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali. Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenze fino a cinque anni. Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 49. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 40, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e dell'artigianato di cui alla lettera *s*) dell'art. 40 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Ferrara della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Ferrara della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 9 maggio 1977, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 C.V. per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Ferrara della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 C.V. per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Ferrara della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(6755)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 gennaio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'area di S. Giovenale in comune di Reggello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto l'antico nucleo formato dalla Chiesa, le case coloniche, e gli altri edifici di interesse storico, insieme al territorio che li circonda, individuato dalla strada Reggello-S. Giovenale, torrente Resco con giunte argillose che mantengono in parte la vegetazione originaria, e la piana olivata ove è posto l'antico nucleo, compongono un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale la cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona dell'area di S. Giovenale nel territorio del comune di Reggello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da nord da quota 390 al ponte sul torrente Resco della strada S. Giovenale ed oltre si segue il percorso del torrente fino alla località G. Roncaticcio, indi si segue una via poderale di levante fino ad incontrare e sorpassare per 50 metri la via che proveniente da Reggello e passando per S. Giovenale va a Case Ciliegi ed oltre, risalendo verso nord si segue il borro Pilano dal suo incrocio con la strada sopradetta fino alla quota 513. Da questa si segue un sentiero che partendo da quota 513 va alla località Fano e raggiunge quota 390 con una sua diversione chiudendo così il perimetro dell'area di nuova tutela.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze curerà che il comune di Reggello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 7 gennaio 1975, nei locali della soprintendenza ai monumenti di Firenze, in Palazzo Pitti, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di tutela, ai sensi della legge **n. 1497**, di un'area posta in comune di Reggello;

(*Omissis*).

Il presidente, dopo aver domandato se altri credano di prendere la parola, mette ai voti la proposta di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 dell'area di S. Giovenale posta in comune di Reggello perché « essa ha i caratteri previsti dall'art. 1, comma terzo, della legge predetta in quanto l'antico nucleo formato dalla chiesa, le case coloniche, e gli altri edifici di interesse storico, insieme al territorio che li circonda, individuato dalla strada Reggello-S. Giovenale, torrente Resco con le quinte argillose che mantengono in parte la vegetazione originaria, e la piana olivata ove è posto l'antico nucleo, compongono un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale meritevoli di essere compresi nell'elenco delle cose sottoposte alle disposizioni della legge per la protezione delle bellezze naturali ».

Posta ai voti la proposta viene approvata all'unanimità, compreso il sindaco del comune di Reggello.

(*Omissis*).

(6811)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 11.873.280 di cui al mod. *B*-Import n. 4058225 rilasciato in data 2 aprile 1974 dalla Banca commerciale italiana di Genova per l'importazione di millecinquecentoquarantasei cartoni di makerel al naturale di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 12-13 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di quarantuno-quarantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per quanto concerne l'importo di Lit. 11.834.880 mentre il residuo importo di Lit. 38.400 non appurato in dogana, trattasi di minore importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi-Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*) trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima nonostante i ripetuti solleciti rivoltile dalla banca fidejubente non ha prodotto alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova nella misura del 5% di Lit. 11.834.880 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(6804)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Riva del Garda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a seguito di calamità naturale (sisma) verificatasi il 13 dicembre 1976, la sede dell'ufficio del registro di Riva del Garda è stata dichiarata inagibile con ordinanza del sindaco di quel comune;

Considerato che tale ordinanza è stata revocata il successivo giorno 23 per consentire l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro dell'edificio;

Considerato che i suddetti lavori sono stati ultimati il 25 gennaio 1977;

Ritenuto che tale evento, di carattere eccezionale, ha dato luogo al mancato o irregolare funzionamento dei servizi dell'ufficio del registro di Riva del Garda;

Ritenuto che la situazione creatasi, a seguito dello evento di cui sopra, rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Riva del Garda è accertato dal 13 dicembre 1976 al 25 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6941)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Determinazione del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, atti civili e successioni, di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che l'ufficiale sanitario del comune di Cagliari ha disposto la disinfezione di tutti i locali ove ha sede l'ufficio del registro, atti civili e successioni, di quel capoluogo, in quanto un impiegato dell'ufficio stesso è risultato affetto da epatite virale;

Considerato che la disinfezione ha comportato la chiusura dei suddetti locali dalle ore 14 del 13 aprile 1977 alle ore 14 del successivo giorno 14;

Ritenuto che tale evento, di carattere eccezionale, ha dato luogo al mancato funzionamento dei servizi dell'ufficio del registro, atti civili e successioni, di Cagliari.

Ritenuto che la situazione venutasi à creare, a seguito dell'evento di cui sopra, rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, atti civili e successioni, di Cagliari è accertato per il giorno 14 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6942)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 10976 del 21 maggio 1977, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 6 punti pesanti a decorrere dal 1° maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 2 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975, 25 novembre 1975, 11 marzo 1976, 1° giugno 1976, 24 settembre 1976, 10 dicembre 1976 e 11 marzo 1977, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1977, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 228,60
addetti alla pulizia . . . . » 214,50

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania (esclusa Napoli) Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia (escluso Palermo), Sardegna):

portieri . . . . L. 196,50
addetti alla pulizia . . . . » 184,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari è vacante la cattedra di microbiologia agraria e tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6916)

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa e vacante la cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6917)

Vacanza della cattedra di ricerca operativa presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di ricerca operativa, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6918)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni al regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977 sono state approvate le modificazioni del regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina.

(6737)

Modificazioni alle norme tecniche del libro genealogico della razza bovina «Bruna alpina»

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977 è stato approvato il nuovo testo delle norme tecniche di cui all'allegato *A* del regolamento del libro genealogico della razza «Bruna alpina», a norma dell'art. 4 del regolamento del citato libro genealogico.

(6738)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa per l'industria della pesca «Micalizzi Francesco» a r.l., in Pellaro di Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1977 la società cooperativa per l'industria della pesca «Micalizzi Francesco» a r.l., in Pellaro di Reggio Calabria, costituita per rogito dott. Alfonso Menichini in data 28 gennaio 1947, rep. n. 729, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giovanni Crisarà.

(6735)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 maggio 1977 concernente sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3580, 2ª colonna, riga 38ª in luogo di: «*dei lavoratori* del settore industria», leggasi: «*dei datori di lavoro* del settore industria»;

alla riga 51ª in luogo di «*lavoratori* del settore industria», leggasi: «*datori di lavoro* del settore industria».

(6756)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «1710-AL».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione «1710-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Anlero Urbano in Quattrodio (Alessandria), via Montebello, 1, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6607)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «2054-AL».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione «2054-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Ghia Adriano in Valenza (Alessandria), viale Vicenza, 22, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6608)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «1982-AL».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione «1982-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Masteghin Maria Rosa in Alessandria, via Bottazzi, 5, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6609)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1969-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1969-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Piccione Giampiero in Valenza (Alessandria), viale Vicenza, 4, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6610)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1881-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1881-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Dogliotti & Trifoglio in Valenza (Alessandria), via Paietta, 8, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6611)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1671-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1671-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Logiudice Giuseppe in Valenza (Alessandria), via S. Massimo, 19, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6612)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1474-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1474-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Caucia Piero in Valenza (Alessandria), viale Repubblica, 117, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6613)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1353-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1353-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Clerice & Campese in Valenza (Alessandria), via Sassi, 3, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6614)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1259-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1259-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bausone & Bocchio in Valenza (Alessandria), viale Santuario, 50, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6615)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1218-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1218-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barbin Antonio in Valenza (Alessandria), via Bergamo, 32, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6616)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 839-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 839-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Dabbene Cesare in Valenza (Alessandria), via Asti, 2, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6617)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 820-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 820-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barberis Giorgio & Mario in Valenza (Alessandria), viale Dante, 44, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6618)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 822-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 822-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Maccarini Luciano in Valenza (Alessandria), via Martiri di Lero, 29/H, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6619)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 10 Difesa, foglio n. 311;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1976, con il quale sono state rinviate le prove scritte del concorso sopra citato, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976, registro n. 17 Difesa, foglio n. 100;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1976, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 23 Difesa, foglio n. 90;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1977, con il quale è confermato nell'incarico di membro effettivo della suddetta commissione il maggior generale C.C.r.c. Mayer Giuseppe, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Scipioni Maurizio	punti	475,5
2. Delli Paoli Lorenzo	»	472,5
3. Iannaccone Erasmo	»	463,0
4. Palermo Giovanni Martino	»	423,0
5. Brivitello Gaetano	»	402,0
6. Prugnoli Guglielmo	»	384,0
7. Cesarini Domenico	»	381,0
8. Giannunzio Pasquale (nato il 16 dicembre 1952)	»	379,0
9. Di Lecce Rosario (nato il 30 gennaio 1953)	»	379,0
10. Polverari Evaristo	»	368,5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 332

(6888)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina - specialità meccanici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 18 del 30 aprile 1977 (data di pubblicazione 7 maggio 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1977, registro n. 19 Difesa, foglio n. 191, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina - specialità meccanici.

(6889)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Modena

Il medico provinciale con proprio decreto 16 maggio 1977, n. 1420, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio della sottoindicata sede farmaceutica vacante nella vigente pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia, confermata con decreto 24 dicembre 1976, n. 3040:

comune di Castelvetro, sede n. 2, rurale, frazione Levizzano, vacante, abitanti 2810;

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa a norma di legge.

Trattandosi di farmacia vacante, il vincitore ha l'obbligo di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi alla stessa, nonché di corrispondere agli aventi diritto l'indennità di avviamento da determinarsi ai sensi di legge.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Modena, compilate su carta legale da L. 1.500 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Modena entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 1977, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali, pena l'esclusione da ciascun concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al sindaco del comune interessato o all'ufficio del medico provinciale di Modena.

(6484)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(6899)

OSPEDALE «L. PACINI» DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Marcello Pistoiese (Pistoia).

(6900)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(6397)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(6930)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di aiuto medico di pronto soccorso;
cinque posti di aiuto chirurgo di pronto soccorso;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi;
un posto di aiuto di O.R.L.;
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di patologia neonatale;
un posto di aiuto di radioterapia;
un posto di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di radiodiagnostica;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto di anatomia patologica;
un posto di aiuto di laboratorio di microbiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di virologia;
due posti di aiuto di malattie infettive di cui uno con specializzazione in pediatria;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente medico di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(6904)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente psichiatra presso l'ospedale psichiatrico;

tre posti di assistente psichiatra presso i centri di igiene mentale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(6928)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »:

un posto di aiuto di pediatria presso la sezione di assistenza neonatale;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Ospedale Bellaria:

un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(6898)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso a due posti di assistente del servizio cardiologico con annessa sezione di degenza e unità coronariche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio cardiologico con annessa sezione di degenza e unità coronariche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successive alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(6936)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia interna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia interna presso il presidio di Giussano (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giussano (Milano).

(6905)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giussano (Milano).

(6906)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(6902)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(6903)

OSPEDALE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(6893)

OSPEDALE « S. CAMILLO » DI TRENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trento.

(6894)

OSPEDALE « SANTA CROCE » DI FANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(6895)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(6896)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione sottonumerata di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione sottonumerata di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(6935)

OSPEDALE « MARASCHIN-ZANNINI » DI SANDRIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sandrigo (Vicenza).

(6929)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(6901)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(6932)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolangoiatria;

un posto di assistante della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(6933)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti di eventuali aspiranti di cui alla legge regionale della Lombardia 15 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per uteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(6934)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771740)